

Milano



Comune
di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 50
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL MUNICIPIO 2 IN
OCCASIONE DEL PRIDE 2026

Milano



Comune
di Milano

SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	4
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 1.6 - ONERI.....	5
ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI	6
<i>SEZIONE 2</i>	7
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	7
ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	7
ART. 2.2 - CONTRATTO A MISURA	7
ART. 2.3 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	7
ART. 2.4- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 2.5- PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO	8
<i>SEZIONE 3</i>	9
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	9
ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO.....	9
ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO...9	
ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE -	9
ART. 3.4 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE	9
ART. 3.5 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	10
ART. 3.6 - REFERENTI DELL'AFFIDATARIO	11
ART. 3.7 - PERSONALE.....	12
ART. 3.8- AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	13
ART. 3.9 - SICUREZZA	13
ART. 3.10 - SUBAPPALTO	14
<i>SEZIONE 4</i>	15
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	15
ART. 4.1 ANTICIPAZIONE	15
ART. 4.2- FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	16
ART. 4.4 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	17
ART. 4.5 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	17
<i>SEZIONE 5</i>	18
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	18
ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO	18
ART. 5.2 - POLIZZA ASSICURATIVA	18

Milano



Comune
di Milano

<i>SEZIONE 6</i>	20
<i>NORME FINALI</i>	20
ART. 6.1 - RISOLUZIONE	20
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO.....	21
ART. 6.3 - RECESSO	21
ART. 6.4 - RESPONSABILITA'.....	21
ART. 6.5 - VIGILANZA E CONTROLLI	22
ART. 6.6 - FORO COMPETENTE.....	22
ART. 6.7 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	22
ART. 6.8 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	22

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Affidatario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio/la fornitura oggetto del presente documento
- *Codice* Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di iniziative nel Municipio 2 in occasione del Pride 2026.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Finalità dell'iniziativa:

Il servizio consiste nell'organizzazione e realizzazione di iniziative dedicate al mese dell'orgoglio LGBTQIA+, rivolte gratuitamente a tutta la cittadinanza, con lo scopo di creare momenti di aggregazione culturale, favorire la socializzazione e stimolare l'interesse e la riflessione sul tema;

Ambiti Tematici:

Le iniziative dovranno conseguire le finalità di cui sopra attraverso la realizzazione di eventi a tema negli ambiti tra quelli sottoelencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ eventi musicali
- ✓ spettacoli e rappresentazioni teatrali e cinematografiche

Milano



Comune
di Milano

- ✓ tornei e iniziative sportive sul tema dei diritti
- ✓ laboratori tematici
- ✓ momenti di intrattenimento quali parate/marce, etc.
- ✓ mostre
- ✓ incontri e dibattiti sui diritti umani

Descrizione del servizio:

Il servizio dovrà ricomprendere l'organizzazione complessiva e la realizzazione delle iniziative programmate comprensive della gestione degli aspetti tecnico/operativi (richieste di permessi e autorizzazioni, coordinamento delle attività, produzione del materiale di comunicazione e attività di promozione degli eventi e tutte le attività annesse e connesse per il buon esito dell'iniziativa).

Modalità di svolgimento dell'iniziativa:

- sono a carico dell'organizzatore tutti i costi relativi ai servizi, ivi comprese le spese di grafica e stampa del materiale promozionale;
- la partecipazione della cittadinanza sarà gratuita, così come i materiali messi a disposizione dei cittadini per la partecipazione alle attività, non sono consentite attività di vendita, nemmeno in conto terzi, né a scopo di beneficenza o donazione;
- in dipendenza dello svolgimento dell'iniziativa resta a carico dell'organizzatore l'assunzione di ogni responsabilità connessa alla realizzazione dell'iniziativa;
- l'organizzatore è esonerato dalla richiesta di permessi per la natura itinerante dell'iniziativa;
- l'organizzatore, per la realizzazione delle attività previste, dovrà assicurare il reperimento di tutte le attrezzature e dei servizi occorrenti finalizzati alla buona riuscita dell'iniziativa. Sono a carico dell'organizzatore tutti i costi relativi ai servizi, alle attrezzature e al personale impiegato per l'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa nel suo complesso.

L'organizzazione, la gestione delle attività e dei servizi dovranno, in ogni caso, essere concordate con il Municipio 2.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L'importo complessivo stimato dell'affidamento, per ogni iniziativa, ammonta ad € 2.500,00 IVA esclusa. Tale somma è da intendersi comprensiva delle spese e dei costi organizzativi e tutti gli oneri (oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero).

L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appalto è aggiudicato a corpo.

Milano



Comune
di Milano

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all’Affidatario e all’Amministrazione sono i seguenti:

a. AFFIDATARIO:

Sono a carico dell’Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- costi per il coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione del servizio nel suo complesso;
- ogni responsabilità relativa alla gestione e coordinamento del servizio;
- l’adempimento delle normative e delle disposizioni vigenti per la sicurezza;
- possesso o acquisizione delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti, in relazione alle attività di specie (es. licenza di pubblico spettacolo, autorizzazione all’occupazione suolo pubblico, S.I.A.E., etc.);
- possesso o acquisizione di pareri e liberatorie eventualmente necessarie per l’utilizzo di opere tutelate dal diritto d’autore;
- il reperimento e l’installazione delle attrezzature e la realizzazione dei servizi occorrenti per le attività di specie (es. impianti di fonica, video e luci, palco o pedana, ivi compreso il trasporto, il montaggio, il collaudo tecnico e le certificazioni di corretto montaggio e l’eventuale assistenza tecnica);
- la realizzazione del materiale promozionale, ivi comprese le attività di comunicazione, stampa e distribuzione dello stesso;
- ogni altro onere esecutivo inerente al servizio.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell’Amministrazione i seguenti oneri:

- definizione delle linee guida per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- messa a disposizione delle informazioni utili per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- promozione dell’iniziativa su tutti i suoi canali e coordinamento di tutte le attività di comunicazione previste.

Nessun altro onere sarà a carico dell’Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

Le iniziative dovranno essere realizzate nel territorio municipale nel periodo compreso tra il 01/06/2026 e il 30/06/2026;

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- la lettera di richiesta preventivo;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

"OMISSIS"

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt. 3.4 Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso)
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Milano



Comune
di Milano

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

5. L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. 36/2023. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Il contratto è immediatamente efficace.

L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. 1.4 al Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del contratto di avvio dell’esecuzione del servizio a firma del RUP e dell’Affidatario.

La durata del contratto è di 30 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di avvio dell’esecuzione di cui al paragrafo precedente.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’art. 50 co.6 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell’affidatario salvo quanto disposto dall’art. 52, si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l’Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza si richiama l’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 l’affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL’ ENTITA’ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall’art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

- a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall’Affidatario ed inviato al RUP entro 5 giorni.

Milano



Comune
di Milano

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.

- b. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del D.Lgs. 36/2023).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

	OGGETTO:	Valore percentuale penalità/ Valore – importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 del presente CSA "Inizio e durata della prestazione" verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale	1%
2	Per ogni violazione di quanto disposto dal presente CSA	2%
3	Per la mancata comunicazione da parte dell'Affidatario ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1%
4	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o	1%

Milano



Comune
di Milano

	dall'avvio di urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	
5	Mancata o parziale esecuzione/ variazione del progetto presentato e approvato, senza preventiva autorizzazione del Municipio 2.	2%
6	Mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali previsti dal precedente art. 1.4.	1%
7	Mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali previsti dal precedente art. 1.6.	1%
8	Mancato rispetto, in tutto o in parte, degli obblighi contrattuali previsti dal precedente art. 1.7.	1%

Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.6 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09:00 alle 20:00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

Milano

Comune
di Milano

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

ART. 3.7 – PERSONALE

a. **Obblighi dell'affidatario**

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Affidatario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle stesse.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

b. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Milano



Comune
di Milano

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.9 – SICUREZZA

- a. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- b. L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 - 20124 MILANO (tel. 0248015228).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Milano



Comune
di Milano

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto in quanto di dimensioni ridotte e che si svolgeranno nel territorio municipale.
3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

“Omissis”

ART. 4.2- FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A - FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - Unico pagamento all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della prestazione
2. **Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica m.municipio2gestammva@comune.milano.it di una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa da rendere, entro 5 giorni dalla conclusione della prestazione, su apposita modulistica, fornita dall'Amministrazione, al fine della preventiva verifica di conformità della stessa da parte del RUP.** Ottenuta dal RUP la comunicazione sulla conformità del servizio, l'Affidatario, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere compilata come di seguito specificato.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a:
COMUNE DI MILANO – Area Municipi Ambito 1 - Municipio 2 - Viale Zara, 100 - 20125 Milano.
Nella sezione “1.1.4 “Codice Destinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **T6W5WE** (che identifica l'Unità Coordinamento Municipio 2 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
 - c. l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - d. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - e. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
 - f. ogni altra indicazione utile.

Milano



Comune
di Milano

B - PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, si richiama l'art. 50 comma 6 e in casi di urgenza l'art.17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

- 1) Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il RUP, a seguito del recepimento della relazione integrata, entro 5 giorni dal termine della prestazione, effettua la verifica della regolare esecuzione dando comunicazione all'Affidatario in relazione alla conformità del servizio. All'atto del recepimento della comunicazione, l'Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica della regolare esecuzione della prestazione;
- 2) Acquisita la comunicazione sulla conformità del servizio, l'Affidatario emette fattura di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione della fattura previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge;
- 3) L'Affidatario dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 comma 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione;
- 4) In caso di fattura irregolare o di documentazione contabile incompleta, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione;
- 5) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario.

ART. 4.4 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

Milano



Comune
di Milano

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre **30 giorni naturali e consecutivi** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Successivamente si procede al pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 4.5 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi in quanto l'affidamento di cui al presente Capitolato ricade nelle fattispecie previste all'art. 29, comma 5 del DL 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

L' Operatore Economico è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in considerazione della modesta entità dell'importo e della durata del servizio.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Affidatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1). In alternativa l'affidatario potrà presentare dichiarazione su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, di essere in possesso di polizza assicurativa avente le caratteristiche sopra descritte.
2. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale congruo rispetto alla prestazione prevista.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
4. **Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, oppure come dichiarazione su carta intestata, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.**
5. La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Milano



Comune
di Milano

6. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Milano



Comune
di Milano

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

- a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.Lgs 36/2023.
- b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- c. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 2. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 3. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 4. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
 5. subappalto non autorizzato;
 6. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 7. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 8. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 9. se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1;
 10. mancata osservanza da parte del personale dell'Affidatario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
- d. in ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
- e. nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

Milano



Comune
di Milano

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

- a. Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
- b. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

- a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023.
- b. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- c. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute e comprovate dall'Affidatario.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

- a. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
- c. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;

Milano



Comune
di Milano

- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Sara Fresu

**L’AFFIDATARIO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO**

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2026-03-20 15:49:24 (UTC)

File verificato: \\m-smb\Municipi\M2\3_ORGANI\SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANI\GESTIONE INIZIATIVE\2026\ATTIVITÀ PROMOZIONALI\Pride 2026 RUP S\3. determina e avviso pubblico\ALL. 3 Capitolato Speciale Appalto Pride 2026.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	FRESU SARA
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/03/2026 15:18:18

Dati del certificato del firmatario **FRESU SARA:**

Nome, Cognome:	SARA FRESU
Titolo:	ISTRUTTORE DIRETTIVO
Organizzazione:	COMUNE DI MILANO
Numero identificativo:	WSREF-90578215502381
Data di scadenza:	11/07/2027 15:02:43
Autorità di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 | P.IVA 07945211006